



COMUNE DI CERIALE
Provincia di Savona

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

REGOLAMENTO DEI DEHORS

INDICE :

Articolo 1 - Finalità del RD	pagina 3
Articolo 2 - Contenuti	pagina 3
Articolo 3 - Prescrizioni generali	pagina 4
Articolo 4 - Tipologie ammesse	pagina 5
Articolo 5 - Caratteristiche dei materiali	pagina 7
Articolo 6 - Ambiti omogenei: prescrizioni tipologiche	pagina 11
Articolo 7 - Deroghe	pagina 13
Articolo 8 - Interventi ammessi sulle attrezzature esistenti	pagina 14
Articolo 9 - Regimi di intervento	pagina 15
Articolo 10 - Sanzioni	pagina 16
Articolo 11 - Entrata in vigore	pagina 17

Articolo 1 – Finalità del regolamento di riqualificazione dei dehors

1. Il presente Regolamento (che in seguito verrà indicato con l'acronimo **RD**) ha per oggetto il sistema dei pubblici esercizi, delle attività commerciali ed artigianali del tessuto di Ceriale.

2. Il RD analizzate le caratteristiche tipologiche e le risoluzioni formali dei pubblici esercizi, delle attività commerciali ed artigianali presenti sul territorio comunale, rilevato il generale stato di confusione e di approssimazione che connota le soluzioni realizzate, persegue le seguenti finalità:

- . stabilire i criteri per la pianificazione del suolo pubblico e privato nel territorio comunale;
- . definire i caratteri qualitativi dei dehors, dei gazebo, dei chioschi e di altre forme di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato, per indirizzare la progettazione di tali manufatti e, conseguentemente, coordinare e migliorare l'immagine urbana;
- . disciplinare, sotto il profilo quantitativo, l'occupazione del suolo pubblico e delle aree private per la realizzazione delle strutture accessorie dei pubblici esercizi, delle attività commerciali ed artigianali.

Articolo 2 – Contenuti

1. Il RD stabilisce indicazioni e/o prescrizioni per le attrezzature su suolo pubblico e privato per le quali sviluppa una prima immagine generalizzata e continua degli interventi, indicando le localizzazioni, gli elementi di vincolo e le componenti delle successive progettazioni di dettaglio.

2. In particolare sono individuati:

- . le diverse tipologie e le rispettive modalità di intervento;
- . gli ambiti omogenei da assoggettare a criteri unitari di progettazione corrispondenti ad unità di paesaggio costruito con precisi elementi di identificabilità legati principalmente ai caratteri morfologici dell'insediamento e dei pubblici esercizi;
- . i materiali ed i dettagli di arredo;

- . le dimensioni massime sia in pianta che in alzato delle differenti tipologie;
- . l'elenco degli elaborati grafici e descrittivi di progetto per l'ottenimento del titolo abilitativo.

Articolo 3 – Prescrizioni generali

1. Gli esercizi pubblici, quali bar e ristoranti, le attività commerciali ed artigianali, possono realizzare attrezzature accessorie su suolo pubblico e privato, a condizione che tali impianti non costituiscano intralcio di pubblico transito sia veicolare che pedonale, né compromettano l'identificazione di manufatti architettonici di particolare pregio, e garantiscano, nel contempo, una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito.

2. Tali attrezzature devono:

- . essere costituite da strutture interamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare particolari ripristini del suolo pubblico e privato;
- . avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale;
- . essere realizzate entro le proiezioni ortogonali dell'esercizio pubblico, dell'attività commerciale ed artigianale.

3. Le attrezzature speciali definite dal presente regolamento, in considerazione della loro non definitiva e revocabile autorizzazione, non rappresentano compromissioni permanenti del territorio ed hanno caratteristiche tali da non potersi considerare costruzioni agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici. Pertanto le stesse non sono soggette alla verifica dei distacchi dai confini e dalle costruzioni.

4. In caso di cessazione della attività l'occupazione di suolo pubblico o privato pertinente alla medesima, dovrà obbligatoriamente essere liberata e sgomberata dalle attrezzature in esso realizzata.

5. Il rilascio dei titoli abilitativi è comunque subordinato all'ottenimento di nulla osta da parte del Comando Polizia Municipale, per quanto concerne il rispetto delle prescrizioni al Codice della Strada e/o di altra specifica

normativa di settore nonché dell'Ufficio Commercio per quanto concerne le attività commerciali ed artigianali al fine di verificarne la compatibilità con regolamenti e norme di settore.

Articolo 4 – Tipologie ammesse

1. Le attrezzature su suolo pubblico o privato sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

a) occupazione attrezzata durante l'orario di apertura dell'attività;

b) occupazione attrezzata temporanea o permanente

c) dehor temporanei;

d) gazebo temporanei;

e) dehor permanenti;

f) gazebo permanenti;

g) chiosco.

2. In particolare dette tipologie si contraddistinguono dalle seguenti caratteristiche:

. occupazione attrezzata durante l'orario di apertura dell'attività:

detta tipologia è ammessa per tutti i tipi di attività ed è la semplice occupazione dei suoli con attrezzature identificate quali arredo urbano e limitate a: sedie, tavolini, ombrelloni, espositori, fioriere, posizionate sul suolo per il solo periodo di apertura dell'attività e che alla chiusura dovranno essere ritirate all'interno dei locali dell'attività stessa;

. occupazione attrezzata temporanea o permanente

detta tipologia è ammessa per tutti i tipi di attività ed è l'occupazione dei suoli con attrezzature identificate quali arredo urbano e limitate a: pedana appoggiata senza alcuna forma di ancoraggio, sedie, tavolini, ombrelloni, espositori, fioriere, ringhiere, paratie mobili a delimitazione dell'area con altezza non superiore a 180 cm. di cui almeno la metà consenta la libera visione, eventuali tende da sole fissate al fabbricato dove ha sede l'attività; dette strutture potranno avere carattere permanente o temporaneo in tal caso la durata della permanenza in sito non potrà essere superiore a 7 mesi, le stesse potranno essere rimontate previa semplice comunicazione annuale all'Amministrazione Comunale fatto salvo

che siano riposizionati in modo identico a quello originariamente autorizzato e limitatamente a sostituzioni che rivestano carattere di manutenzione ordinaria come definiti dall'articolo 6 della Legge Regionale n.16/2008);

. dehor temporanei;

detta tipologia è ammessa solo per le attività dei pubblici esercizi ed è l'occupazione dei suoli con attrezzature identificate quali strutture aperte con relativo arredo urbano e limitate a: padana mobile, tenda da sole ancorata alla struttura della pedana la cui altezza deve essere compresa da m. 2,30 a m. 3,00, eventuali pergolati (anche a sostegno di tende da sole) ancorati alla pedana, ringhiera o paratie ancorate alla struttura della pedana di altezza non superiore a 180 cm. (di cui almeno la metà consenta la libera visione), sedie, tavolini, fioriere, illuminazione; il carattere temporaneo è fissato ad un limite massimo di sette mesi e potranno essere rimontate annualmente previa semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale a condizione che siano posizionati in modo identico a quello originariamente autorizzato o sostituite secondo quanto previsto per gli interventi contemplati nella "manutenzione ordinaria" dell'articolo 6 della Legge Regionale n.16/2008;

. gazebo temporanei;

detta tipologia è ammessa solo per le attività commerciali ed artigianali ed è l'occupazione dei suoli con attrezzature identificate quali strutture aperte con relativo arredo urbano e limitate a: padana mobile, tenda da sole ancorata alla struttura della pedana la cui altezza deve essere compresa da m. 2,30 a m. 3,00, eventuali pergolati (anche a sostegno di tende da sole) ancorati alla pedana, ringhiera o paratie ancorate alla struttura della pedana di altezza non superiore a 180 cm. (di cui almeno la metà consenta la libera visione), sedie, panchine, espositori, fioriere, illuminazione; il carattere temporaneo è fissato ad un limite massimo di 7 mesi e potranno essere rimontate annualmente previa semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale a condizione che siano posizionati in modo identico a quello originariamente autorizzato o

sostituite secondo quanto previsto per gli interventi contemplati nella "manutenzione ordinaria" dell'articolo 6 della Legge Regionale n.16/2008;

. dehor permanenti;

detta tipologia è ammessa solo per le attività dei pubblici esercizi ed è l'occupazione dei suoli con attrezzature identificate quali strutture aperte costituite da arredo urbano limitato a: pedana mobile, tenda da sole ancorata alla struttura della pedana la cui altezza deve essere compresa da m. 2,30 a m. 3,00, eventuali pergolati (anche a sostegno di tende da sole) ancorati alla pedana, ringhiera o paratie ancorate alla struttura della pedana di altezza non superiore a m. 1,80 (di cui almeno la metà consenta la libera visione), sedie, tavolini, fioriere, illuminazione;

. gazebo permanenti

detta tipologia è ammessa solo per le attività commerciali ed artigianali ed è l'occupazione dei suoli con attrezzature identificate quali strutture aperte costituite da arredo urbano limitato a: pedana mobile, tenda da sole ancorata alla struttura della pedana la cui altezza deve essere compresa da m. 2,30 a m. 3,00, eventuali pergolati (anche a sostegno di tende da sole) ancorati alla pedana, ringhiera o paratie ancorate alla struttura della pedana di altezza non superiore a m. 1,80 (di cui almeno la metà consenta la libera visione), sedie, panchine, espositori, fioriere, illuminazione;

. chioschi:

detta tipologia è ammessa solo per le attività dei pubblici esercizi ed è l'occupazione dei suoli con strutture chiuse con relativo arredo urbano limitato a: pedana mobile, struttura in metallo ancorata alla pedana a sostegno di tamponamenti (di cui almeno il 50% trasparenti) e copertura con altezza compresa da m. 2,30 a m. 3,00, all'interno delle quali sono posizionati sedie, tavolini, fioriere, illuminazione.

Articolo 5 – Caratteristiche dei materiali

1. Per le **sedie** sono ammessa le seguenti caratteristiche:

. ferro verniciato con ferro micaceo;

- . acciaio inox, alluminio o legno con seduta e schienale in legno o cotone a tinta unica, preferibilmente di colore bianco grezzo;
- . ferro verniciato con ferro micaceo con seduta e schienale in listelli di legno verniciato al naturale;
- . legno verniciato al naturale;
- . vimini;
- . alluminio o acciaio inox;

eventuali tipologie diverse da quanto riportato ai punti precedenti, se giudicato esteticamente di pregio, potranno essere assentite previo nulla osta dell'Area Tecnica – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata;
sono assolutamente vietate sedie in plastica e riportanti logo pubblicitari di aziende, fatto salvo il logo dell'attività stessa.

2. Per i **tavolini** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- . struttura e piano in ferro verniciato con ferromicaceo;
- . struttura e piano in legno verniciato al naturale;
- . struttura in ferro o in acciaio inox e piano in legno verniciato al naturale;
- . struttura in ferro verniciato e piano in ardesia o altro materiale lapideo;
- . struttura in acciaio e piano in acciaio inox o alluminio;
- . struttura in ferro verniciato con ferro micaceo, legno, acciaio inox e piano in vetro;
- . vimini;

eventuali tipologie diverse da quanto riportato ai punti precedenti, se giudicato esteticamente di pregio, potranno essere assentite previo nulla osta dell'Area Tecnica – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata;
sono assolutamente vietati tavolini in plastica e riportanti logo pubblicitari di aziende, fatto salvo il logo dell'attività stessa.

3. Per gli **ombrelloni** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- . struttura lignea e teli in cotone naturale di colore bianco grezzo o canapa.

sono assolutamente vietati teli riportanti logo pubblicitari di aziende, fatto salvo il logo dell'attività stessa.

4. Per le **fioriere** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- . vasi in cotto o graniglia di colore bianco;

. contenitori in legno verniciato al naturale;
. vasi in polietilene concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale;
sono assolutamente vietate fioriere riportanti logo pubblicitari di aziende,
fatto salvo il logo dell'attività stessa.

5. Per le **paratie mobili** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

. struttura in legno verniciato al naturale o acciaio inox con base orizzontale a scomparsa sotto la eventuale pedana o sulla quale vengano appoggiati quali contrappesi le fioriere od ancorate alle pedane nei casi previsti dal precedente articolo 4;

. fioriere in legno verniciate al naturale sulle quali agganciare la parte in elevazione che può essere costituita da vetro (trasparente o parzialmente satinato) o ringhiere in legno verniciato al naturale o in ferro verniciato con ferro micaceo, per almeno il 50% della altezza massima;
sono assolutamente vietate sulle paratie logo pubblicitari di aziende, fatto salvo il logo dell'attività stessa.

. l'altezza totale non deve mai superare i ml. 1,80.

6. Per l'**illuminazione** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

. pali di altezza non superiore a ml. 2,50 di qualsiasi materiale idoneo con soprastante corpo illuminante ai sensi della vigente normativa regionale in materia di illuminazione pubblica;

. corpi illuminanti ancorati alle paratie, alle fioriere o nel caso di dehor e chioschi alla struttura portante nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di illuminazione pubblica;

sono assolutamente vietati corpi illuminanti riportanti logo pubblicitari di aziende, fatto salvo il logo dell'attività stessa; gli impianti devono essere progettati, realizzati e certificati nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

7. Per le **pedane** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

. nella occupazione attrezzata di suolo pubblico temporaneo o permanente, dehor, gazebo e chioschi struttura in legno o ferro ad H o U (con altezza massima pari a 16 cm.) completamente chiusa sul perimetro al fine di evitare l'infiltrarsi di cartacce ed altro, con pavimentazione in doghe di legno o pannelli di legno verniciato al naturale oppure in

scatolare metallico con pavimento resilente, pavimenti galleggianti in ardesia o piastre di graniglia o altro materiale lapideo;

. le pedane per l'occupazione attrezzata di suolo pubblico non possono essere in alcun modo ancorata al suolo, mentre per i dehors ed i chioschi è ammesso l'ancoraggio a pareti o suolo, fermo restando il fatto che in caso di smontaggio della struttura si dovrà provvedere al ripristino delle pareti e/o del suolo a perfetta regola d'arte.-

Il posizionamento delle pedane non è consentito ancorché previsto nei vari ambiti nelle superfici di: Piazza della Vittoria, Passeggiata a Mare e Pineta.

8. Per le **strutture portanti** di dehor e chioschi sono ammesse le seguenti caratteristiche:

. intelaiatura in profili di alluminio verniciato con polvere epossidica e in ferro zincato e verniciato;

. intelaiatura in profili lamellari impregnati al naturale o verniciati;

. strutture miste in profilati metallici e lamellari;

. montanti e traversine in alluminio verniciato con polvere epossidica o in ferro zincato verniciato;

. montanti e traversine in profilati lamellari impregnati al naturale o verniciati;

. elementi prefabbricati in ghisa;

. la sezione dei telai può essere indifferentemente ad H, ad U, quadrata o circolare;

. la struttura portante della copertura può essere rettilinea, a falda con una inclinazione massima di 30° o risolta con centina a tutto sesto od a sesto ribassato, l'altezza deve essere compresa da m. 2,30 a m. 3,00.

9. Per i **tamponamenti** dei chioschi premesso che nella parte sottostante potranno essere posizionati pannelli in legno, vetro o metallo di altezza massima pari a 90 cm., sono ammesse le seguenti caratteristiche:

. pannelli in vetro con telaio in ferro zincato o alluminio elettroverniciato;

. pannelli modulari aperti in forma quadrata o rettangolare in legno, alluminio o ferro zincato verniciato con traversi diagonali;

. pannelli in vetro temperato non colorato inseriti nel profilo del telaio;

- . pannelli scorrevoli in vetro non colorato e sistema ombreggiante con tende in cotone di colore bianco o canapa;
 - . pannelli modulari in vetro o vetro e legno verniciato al naturale o vetro e metallo;
 - . tende scorrevoli sulla struttura verticale in polymar o in cotone di colore bianco grezzo o canapa con inserti trasparenti per consentire il passaggio di luce pari al 50% delle pareti;
- sono assolutamente vietati sui tamponamenti logo pubblicitari di aziende, fatto salvo il logo dell'attività stessa.

10. Per le **coperture** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- . in polymar o in cotone di colore bianco grezzo o canapa (**per dehors**);
- . pannelli in policarbonato con eventuale tenda ombreggiante (**per i chioschi**);
- . pannelli in vetro di sicurezza con eventuale tenda ombreggiante (**per i chioschi**);
- . pannelli in fogli di rame ossidato (**per i chioschi**);

eventuali tipologie diverse da quanto riportato ai punti precedenti, se giudicate esteticamente di pregio, potranno essere assentite previo nulla osta dell'Area Tecnica – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

Sono ammesse tensostrutture quali sistemi ombreggianti costituite da pali d'appoggio in legno o metallo elettrocolorato, picchetti tendicavo, tiranti e telo in polymar o cotone di colore bianco grezzo o canapa; dette installazioni sono ammesse a condizione che l'ingombro complessivo si relazioni correttamente con la forma dell'area e le eventuali cortine edilizie presenti nell'ambito circostante.

11. Per le **tensostrutture**, fermo restando quelle che sono le caratteristiche di cui al comma 10, necessita l'approvazione di apposita delibera della Giunta Municipale.

Articolo 6 – Ambiti omogenei: prescrizioni tipologiche

1. Il RD, data la differente caratterizzazione del territorio viene suddiviso in "ambiti omogenei" di seguito individuati, stabilendo per ognuno di essi le tipologie specificatamente ammissibili.

2. Ambito "A" – Centro Storico del Capoluogo e della Frazione di Peagna – è ammessa di norma l'occupazione con l'impianto di cui all'articolo 4 – comma 1 – lettera a) - del presente RD; la superficie massima ammissibile è definita in mq. 30,00, deve corrispondere alla proiezione ortogonale del locale nel quale viene esercitata l'attività e la sua profondità massima non può superare 2,00 ml., in forma regolare e subordinata comunque a garantire il libero passaggio sia veicolare che pedonale.

Ogni altro intervento deve essere preliminarmente approvato in deroga con apposita delibera della Giunta Municipale.-

3. Ambito "B" – Centro storico del Capoluogo limitato a Piazza della Vittoria - è ammessa di norma l'occupazione con l'impianto di cui all'articolo 4 – comma 1 – lettera a) e b) – del presente RD; la superficie massima ammissibile è definita in mq. 70,00, deve corrispondere alla proiezione ortogonale del locale nel quale viene esercitata l'attività e la sua profondità massima non può superare 4,00 ml., in forma regolare e subordinata comunque a garantire il libero passaggio sia veicolare che pedonale.

In caso di manifestazioni di interesse comune è facoltà dell'Amministrazione Comunale, previa comunicazione, chiedere al titolare il ritiro delle attrezzature per la durata della manifestazione stessa.

Ogni altro intervento deve essere preliminarmente approvato con apposita delibera della Giunta Municipale.-

4. Ambito "C" – Centro storico del Capoluogo fronte Lungomare A. Diaz e Lungomare A. Diaz stesso – è ammessa di norma l'occupazione del suolo con gli impianti di cui all'articolo 4 – comma 1 – lettere a), b), c), d), e), f), g); la superficie massima ammissibile è quella corrispondente con la proiezione ortogonale del fronte del locale nel quale viene svolta l'attività per una profondità non superiore a 2,50 ml., in forma regolare e subordinata comunque a garantire il libero passaggio sia veicolare che pedonale.

Ogni altro intervento deve essere preliminarmente approvato con apposita delibera della Giunta Municipale.-

5. Ambito "D" – Passeggiata a mare, Pineta e Stabilimenti Balneari – è ammessa di norma l'occupazione del suolo con gli impianti di cui all'articolo 4 – comma 1 – lettere a), b), c), e) su tutte le altre strutture sono ammessi gli interventi previsti dalla normativa urbanistica vigente.

Di norma il criterio deve essere quello di assentire impianti che non superino la superficie di mq. 30,00, in forma regolare e subordinata comunque a garantire il libero passaggio sia veicolare che pedonale.

Vengono confermati i chioschi esistenti per i quali, fino all'approvazione della strumentazione urbanistica prevista dal Piano Regolatore Generale, possono essere effettuati interventi di ristrutturazione.

Ogni altro intervento deve essere preliminarmente approvato con apposita delibera della Giunta Municipale.-

6. Ambito "E" – Tessuto urbano di impianto recente - è ammessa di norma l'occupazione con gli impianti di cui all'articolo 4 – comma 1 – lettere a), b), c), d), e), f), g), la superficie massima ammissibile di norma è fissata in mq. 30,00 con larghezza pari alla proiezione ortogonale del locale che ospita l'attività e profondità non superiore a ml. 2,50, in forma regolare e subordinata comunque a garantire il libero passaggio sia veicolare che pedonale.

Per gli impianti di cui all'articolo 4 – comma 1 – lettera e) - e per ogni intervento diverso dai parametri fissati nel presente RD deve essere preliminarmente approvato con apposita delibera della Giunta Municipale.-

7. Per tutte le attrezzature autorizzate sul territorio comunale previste dal presente RD è facoltà dell'Amministrazione Comunale, per ogni esigenza e senza che ciò comporti richiesta di risarcimento alcuno da parte del titolare interessato, disporre, previa comunicazione, lo smontaggio di ogni tipo di attrezzatura, che potrà essere ripristinata nel momento in cui tale esigenza verrà meno.

Articolo 7 – Deroghe

1. Sono comunque ammesse deroghe alle prescrizioni di cui al presente RD per quanto concerne le dimensioni ed i materiali previsti, nonché per la

realizzazione di impianti di cui all'articolo 4 – comma 1 – da realizzarsi negli ambiti di cui all'articolo 6.

2. In tal caso il richiedente deve presentare una progettazione, a firma di tecnico abilitato, dalla quale risulti quali siano le soluzioni alternative proposte, le stesse devono essere opportunamente analizzate in relazione allo specifico contesto in cui ricadono, al fine di motivare un interesse di ordine generale all'ottenimento della deroga.

3. Le soluzioni alternative di cui al comma 2, dovranno essere attentamente valutate dalla Commissione del Paesaggio, con particolare riguardo alle motivazioni ed ai particolari costruttivi progettati, che le approva con verbale motivato.

4. Su tutte le predette richieste di deroga dovrà essere acquisito il parere dell'Amministrazione Comunale mediante apposita delibera della Giunta Municipale.

Articolo 8 – Interventi ammessi sulle attrezzature esistenti

1. Gli interventi di riqualificazione delle attrezzature esistenti e regolarmente autorizzate, sia su suolo pubblico che su suolo privato, non rispondenti alle disposizioni del presente RD, dovranno essere definiti secondo le previsioni del presente RD entro il termine massimo di due anni dall'entrata in vigore del RD stesso, eccezion fatta per i manufatti di arredo, specificatamente: sedie, tavolini ed ombrelloni per i quali i tempi di adeguamento si riducono ad una sola annualità.

2. Sono escluse dalla disposizione di cui al comma 1 le attrezzature che hanno in passato ottenuto l'autorizzazione di deroga per la loro installazione.

3. Alla scadenza di cui al comma 1, in caso di mancato adeguamento, il titolare dell'attrezzatura dovrà provvedere allo smontaggio dell'attrezzatura stessa rendendo libera l'area sulla quale insiste con facoltà di poter attivare le procedure necessarie per l'ottenimento di un nuovo titolo abilitativo.

4. Nel caso in cui le disposizioni di cui al presente articolo non venissero rispettato l'Amministrazione Comunale, applicherà una sanzione pari ad

euro 1'000,00 (mille/00) e, conseguentemente si attiveranno le procedure previste dall'articolo 56 – Demolizione di opere abusive - della L.R. n.16/2008 e ss. mm. ed ii.

Articolo 9 – Regimi di intervento

1. Considerato, in via preliminare, che:

. il territorio comunale è caratterizzato da vocazione turistica con prevalenza stagionale, per cui molti esercizi hanno necessità di ampliare all'esterno la loro attività in determinati periodo dell'anno;

. gli interventi ammessi dal presente RD sono sempre rivolti ad attrezzature che devono avere il carattere della "precarietà" in considerazione del fatto che devono essere completamente smontabili; fermo restando il rispetto delle disposizioni previste nel RD stesso per quanto concerne:

. le autorizzazioni preliminari da parte dell'Amministrazione Comunale;

. il nulla osta del Comando Polizia Municipale e dell'Ufficio Commercio;

. l'iscrizione ai ruoli per il pagamento della relativa tassa per occupazione suolo pubblico (quando dovuta);

si stabilisce che occorre fare una differenziazione tra gli impianti che acquisiscono carattere "permanente" e quelle che acquisiscono, invece, carattere "temporaneo" quantificato per esigenze turistiche in un massimo di mesi 7 (sette).

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, si stabilisce che per quanto riguarda gli impianti di cui all'articolo 4 – comma 1 - del presente RD, sotto il profilo urbanistico – edilizio, sono soggette a:

lettera a) – attività libera ai sensi dell'articolo 21 – comma 1 – della L.R. n.16/2008 e ss.mm. ed ii.;

lettera b) – comunicazione ai sensi dell'articolo 21 – comma 2 – della L.R. n.16/2008 e ss.mm. ed ii;

lettera c) – D.I.A. obbligatoria ai sensi dell'articolo 23 della L.R. n.16/2008 e ss.mm. ed ii;

lettera d) - D.I.A. obbligatoria ai sensi dell'articolo 23 della L.R. n.16/2008 e ss.mm. ed ii;

lettera e) - Permesso di Costruire oneroso ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n.16/2008 e ss.mm. ed ii;

lettera f) - Permesso di Costruire oneroso ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n.16/2008 e ss.mm. ed ii;

lettera g) - Permesso di Costruire oneroso ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n.16/2008 e ss.mm. ed ii;

3. La comunicazione, la DIA obbligatoria e l'istanza di Permesso di Costruire devono essere presentate nei modi e nelle forme previste dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

4. Il pagamento dei contributi concessori dovuti per gli interventi di cui all'articolo 4 - comma 1 - lettere e), f), g), - sono quelli previsti nel Comune di Ceriale ai sensi della L.R. n.25/1995 per le varie destinazioni d'uso, il cui importo finale sarà ridotto del 40% per gli impianti da realizzarsi in quanto trattasi di strutture che non vanno ad aumentare significativamente il carico urbanistico ed in considerazione della tipologia delle strutture stesse che non vanno a consolidare definitivamente e permanentemente la loro volumetria.

5. Le attrezzature a carattere "permanente" sono a tempo indeterminato ma assoggettabili a revoca da parte dell'Amministrazione Comunale per ragioni di pubblica utilità, per il mancato rinnovo dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, per mantenimento delle strutture in modo indecoroso, per utilizzo di materiali non previsti dal presente RD e per ogni altra ragione fondatamente motivata, fatto salvo l'interruzione temporanea prevista dagli articoli che precedono.

6. Per gli impianti temporanei, al loro perentorio smontaggio alla scadenza del periodo autorizzato, le aree dovranno essere completamente liberate.

7. Sia per le autorizzazioni "temporanee" che per quelle "permanenti", qualora si proceda allo smontaggio, è fatto obbligo al titolare di provvedere al ripristino a regola d'arte del suolo ed in caso di inottemperanza sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere in danno del titolare stesso o suoi aventi causa.

Articolo 10 – Sanzioni

1. Fatte salve tutte le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente e la sanzione di cui all'articolo 8 - comma 4 - del presente R.D., ogni altra violazione alle disposizioni del presente RD sarà sanzionata con l'ammenda da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 1'000 (mille/00).

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente RD entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera consiliare che lo ha approvato.

2. Tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente RD, dovranno essere riavviate qualora non risultassero conformi alle previsioni del RD medesimo.